



332474572

*Ministero della Salute*

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE,
DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA

Ministero dell'Economia e delle Finanze

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE PER LA SPESA SOCIALE

Agli Assessorati alla sanità
delle Regioni e Provincie Autonome

LORO SEDI

**Oggetto: Sistema Tessera Sanitaria - flusso di assistenza specialistica ambulatoriale: codifica della
"struttura di erogazione delle prestazioni" a partire dall'annualità 2019.**

Con riferimento al flusso di assistenza specialistica ambulatoriale inviato da codeste Regioni al Sistema Tessera Sanitaria e da quest'ultimo al Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) del Ministero della salute, secondo quanto previsto dall'articolo 50 della legge 24 novembre 2003, n. 326, e s. m., si rappresenta che per adempiere alle disposizioni di cui ai commi 535 e 536 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con particolare riferimento alla definizione dei criteri e alle valutazioni concernenti i presidi a gestione diretta, è necessario poter disporre dei dati di attività relativi alle singole strutture erogatrici relativamente a tutte le Regioni.

Allo stato attuale il tracciato record prevede, tra i contenuti informativi da trasmettere, il "codice della struttura specialistica che ha erogato la prestazione". Tuttavia, tale campo, con riferimento alle sole strutture pubbliche delle Regioni "no comma 11", contiene un codice che identifica l'azienda (ASL o A.O./A.O.U./IRCCS) di riferimento nel suo complesso, in luogo dei codici relativi alle specifiche strutture territoriali afferenti a tali aziende, che devono essere identificate conformemente a quanto previsto dal modello di rilevamento STS.11 di cui al decreto del Ministro della salute 23 dicembre 1996 e successive modificazioni. Mentre per le Regioni "comma 11" il predetto "codice della struttura specialistica che ha erogato la prestazione" viene compilato conformemente a quanto previsto dal predetto decreto ministeriale. Tuttavia alcune Regioni inviano l'informazione relativa al codice struttura nel campo "codice presidio" pur essendo tale campo opzionale.

Tale modalità eterogenea di trasmissione delle informazioni sulle strutture rende i dati di assistenza specialistica ambulatoriale non pienamente utilizzabili per la determinazione dei dati di attività relativi alle singole strutture erogatrici, e ciò determina, tra l'altro, l'impossibilità di adempiere alle richiamate disposizioni di cui ai commi 535 e 536 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Si ritiene pertanto necessario rilevare il dato relativo alla struttura specialistica che ha erogato la prestazione attraverso il campo "codice presidio" rendendolo a tal fine obbligatorio con le seguenti modalità tecniche.

A fronte della fornitura da parte del Ministero della salute al Sistema Tessera Sanitaria de' l'anagrafica delle strutture di erogazione dei servizi sanitari, le ASL hanno l'obbligo di trasmettere le informazioni inerenti gli utenti "telematici" che saranno autorizzati dal sistema TS alla trasmissione telematica dei dati delle ricette.

Gli utenti a cui è rivolto il servizio telematico sono individuati nell'ambito di ciascuna struttura precedentemente comunicata al sistema TS ai sensi del decreto attuativo del comma 9 dell'articolo 50 della legge n. 326 del 2003.

Le Regioni/ASL "no comma 11" dovranno trasmettere al Sistema TS la transcodifica di tutti i codici delle attuali strutture private censite su Sistema TS sulla base del codice STS. 11 comunicato al Ministero della salute.

Le specifiche tecniche e le modalità della fornitura delle transcodifiche saranno resi disponibili sul sito www.sistemats.it.

Le ASL delle Regioni "no comma 11" potranno continuare ad utilizzare l'unico utente Aziendale definito nel sistema TS per trasmettere i dati delle ricette per conto delle proprie strutture pubbliche, inserendo obbligatoriamente nel campo "Codice Presidio", a livello di prestazione del tracciato record del comma 11, il codice STS. 11 della struttura sanitaria pubblica che ha erogato la ricetta del SSN.

L'informazione relativa al codice STS.11 dovrà essere riportata nel campo "Codice Presidio" da parte di tutte le strutture specialistiche private, nonché dalle Regioni comma 11.

Tale campo sarà verificato dal sistema TS e saranno scartate tutte le ricette non afferenti ai codici STS. 11 registrati sulle anagrafiche del sistema TS.

Si raccomanda la tempestiva diffusione di tali indicazioni, al fine di assicurare una puntuale e corretta codifica delle strutture eroganti da parte degli enti deputati alla trasmissione dei dati al sistema TS, sin dall'annualità 2019 in corso. Si raccomanda, altresì, la puntuale verifica della corretta applicazione delle predette indicazioni.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA**
(Dott. Andrea Urbani)

**IL DIRETTORE GENERALE DELLA
DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA
INFORMATIVO SANITARIO E DELLA
STATISTICA**
(Dott. Giuseppe Viggiano)

**L'ISPETTORE GENERALE PER LA
SPESA SOCIALE GENERALE**
(Dott.ssa Luciana Patrizi)

Luciana Patrizi

G. Viggiano

di